

Pubblicato il 18/09/2026

N. 01764 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 01720/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1720 del 2026, proposto in relazione alla procedura CIG BC028B6D9D da

Bertero Mario S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pietro Ferraris ed Enzo Robaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Debora Pacini e Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- del provvedimento di esclusione, comunicato alla ricorrente in data 7 agosto 2026, adottato nell'ambito della procedura aperta indetta dal Comune di Firenze per l'affidamento dei lavori denominati: "Complesso sportivo polivalente denominato "San Marcellino" sito in Via Chiantigiana 28, 50126 Firenze (FI). Riqualificazione generale e sostituzione della copertura a cupola della piscina con struttura metallica", codici opera 250323 – 250501 – 260136, CPV 45454000-4 "Lavori di ristrutturazione" CUP H13I24000120005 – CIG BC028B6D9D;
 - dei verbali di gara, delle determinazioni del RUP, delle note istruttorie e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente all'esclusione, ancorché non conosciuto;
 - ove medio tempore intervenuti, della proposta di aggiudicazione, dell'aggiudicazione e di ogni atto ulteriore di prosecuzione della procedura;
- nonché, ove occorra, per l'accertamento del diritto della ricorrente alla riammissione in gara e alla riedizione dell'attività amministrativa previa corretta valutazione della documentazione presentata e previa attivazione del necessario contraddittorio chiarificatore;
- nonché, in via subordinata, per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente, con riserva di più esatta quantificazione in corso di causa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2026 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente Bertero Mario S.r.l. impugna la propria esclusione dalla procedura indetta dal Comune di Firenze per l'affidamento dei lavori di riqualificazione del complesso sportivo polivalente "San Marcellino", sito in via Chiantigiana 28 (CIG BC028B6D9D).

Il valore complessivo dell'appalto ammonta a 2.893.759,28 euro, dei quali 2.152.462,15 riferiti alla categoria prevalente OS18-A e i restanti 741.297,13 alla categoria scorporabile OG1, a qualificazione obbligatoria.

Le ragioni dell'esclusione, disposta con il provvedimento in epigrafe, risiedono nel mancato possesso della qualificazione nella categoria scorporabile, non supplita mediante la partecipazione in raggruppamento con altre imprese o mediante avvalimento, e neppure mediante l'impiego del subappalto qualificante, avendo la ricorrente cancellato (barrato) la relativa dichiarazione nel modulo A.1, contenente le dichiarazioni integrative dei concorrenti.

L'assunto della stazione appaltante è confutato in fatto dalla ricorrente, la quale sostiene di avere reso nel proprio DGUE la dichiarazione di voler subappaltare la quota di lavori corrispondente al 49% dell'importo contrattuale, ampiamente sufficiente a coprire le opere appartenenti alla categoria OG1. A fronte di tale manifestazione di volontà, la circostanza che nel modulo A.1 risulti barrata la dichiarazione relativa al subappalto necessario costituirebbe un elemento di incertezza, che avrebbe dovuto indurre il Comune ad attivarsi con il soccorso istruttorio per chiarire l'effettiva volontà negoziale dell'interessata.

Sulla scorta di cinque motivi in diritto, la ricorrente conclude dunque per l'annullamento dell'atto impugnato e per la propria riammissione in gara, nonché, in via subordinata, per la condanna dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica e/o per equivalente.

1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Firenze, che resiste al gravame.

1.2. Sulla domanda cautelare formulata con il ricorso, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 4 settembre 2026, con avviso alle parti circa la possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

2. La controversia può essere definita nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendo le condizioni previste dall'art. 120 co. 5, primo periodo, c.p.a., come sostituito dall'art. 209 del d.lgs. n. 36/2023.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce di aver manifestato nel DGUE una volontà positiva di avvalersi del subappalto, indicando sia la relativa opzione, sia una quota percentuale del 49%, accompagnata dalla dicitura "lavorazioni varie". Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, quando la volontà di subappaltare le categorie a qualificazione obbligatoria emerga dagli atti di gara, l'omesso uso dell'aggettivo "necessario" non giustificherebbe automaticamente l'esclusione, e, in presenza di dubbi, la stazione appaltante sarebbe comunque tenuta ad attivare il soccorso istruttorio o procedimentale.

Con il secondo motivo, la ricorrente ribadisce di aver formulato nel DGUE una dichiarazione positiva di impiego del subappalto, salvo aver barrato il modulo A.1 nella parte relativa al subappalto qualificante, o necessario. Il risultato sarebbe quello di un potenziale contrasto interno fra le dichiarazioni rese, in presenza del quale l'amministrazione procedente avrebbe dovuto attivare il soccorso procedimentale onde ricercare la volontà effettiva del partecipante alla gara. Il Comune di Firenze avrebbe invece optato per l'interpretazione più sfavorevole al concorrente senza curarsi di chiarire alcunché.

Con il terzo motivo, connesso, è denunciato il difetto di motivazione e di istruttoria nel quale sarebbe incorso il Comune di Firenze, che non avrebbe fatto alcuno sforzo per ricostruire l'effettivo contenuto della volontà della concorrente e rendere intelleggibile il percorso logico-giuridico alla base dell'esclusione.

Il quarto motivo, subordinato, investe l'interpretazione data dalla stazione appaltante alla legge di gara, la quale non potrebbe essere intesa nel senso di attribuire rilievo esclusivo alla compilazione del modulo A.1 e non anche alle dichiarazioni contenute nel DGUE. Diversamente, dovrebbe dubitarsi della legittimità della stessa *lex specialis*. La ricorrente, pur dando conto dell'esistenza di un indirizzo ermeneutico più rigoroso, invoca l'orientamento secondo cui le clausole dubbie debbono sempre essere interpretate nel senso meno restrittivo e, comunque, l'interpretazione più penalizzante non può essere preferita se non previa richiesta di chiarimenti.

Con il quinto motivo, infine, la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 119 co. 4 lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, che richiede l'indicazione dei lavori o parti di opere che il concorrente intenda subappaltare. Anche a voler ritenere generica, a tal fine, la dicitura "lavorazioni varie" contenuta nel DGUE della ricorrente, non per questo verrebbe meno la dichiarazione di subappalto, di talché il corretto esercizio del potere amministrativo avrebbe imposto di chiarire se essa si riferisse anche alle lavorazioni OG1, rispetto alle quali la quota del 49% indicata nello stesso DGUE era certamente capiente.

2.1.1. Le censure, che possono trattarsi congiuntamente, sono infondate.

La società ricorrente ha partecipato alla procedura di appalto per cui è causa in veste di impresa singola, titolare di attestazione SOA nella categoria prevalente OS18-A per l'intero importo dei lavori. Non essendo qualificata all'esecuzione dei lavori nella categoria scorporabile OG1 e non avendo fatto ricorso all'avvalimento, a norma del paragrafo 6.3 del disciplinare di gara essa era gravata dell'obbligo di subappalto "necessario" (qualificante) e del corrispondente onere di rendere specifica dichiarazione nel modello A.1, oppure di rendere apposita ulteriore dichiarazione da allegare alla documentazione amministrativa al fine, appunto, di obbligarsi a subappaltare la categoria scorporabile.

Di contro, nel compilare il modello A.1 la ricorrente ha barrato (cancellato), fra le altre, proprio la dichiarazione avente a oggetto l'obbligo di subappaltare la categoria scorporabile, riservata agli operatori economici sprovvisti della relativa qualificazione (punto 6) del modello), mostrando con ciò una volontà contraria al subappalto necessario e disattendendo il disciplinare per essere priva del necessario requisito di qualificazione e per non essersi obbligata a subappaltare i lavori della categoria scorporabile nelle forme espressamente prescritte.

È vero che, nel DGUE, la ricorrente ha dichiarato di voler subappaltare a terzi parte del contratto, relativamente a "lavorazioni generiche" per una quota pari al 49% del valore dell'appalto. La totale assenza di riferimenti alle opere della categoria scorporabile OG1 e, soprattutto, dell'espressa assunzione dello specifico obbligo di subappaltare detta categoria, richiesta dal disciplinare, non permette tuttavia di ritenere soddisfatto, né sul piano formale, né su quello sostanziale, il requisito di qualificazione: a conferma dell'infungibilità delle due dichiarazioni, basti ricordare che, per giurisprudenza consolidata, nella dichiarazione di subappalto necessario viene in rilievo non una mera esternazione di volontà dell'operatore economico, come nel caso della dichiarazione di subappalto "facoltativo", bensì una delle modalità di attestazione del possesso di un requisito di partecipazione, che non tollera il ricorso a formule generiche o comunque predisposte ad altri fini, pena la violazione dei principi di *par condicio* e di trasparenza che permeano le gare pubbliche (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 marzo 2023, n. 3180, e gli altri precedenti ivi citati).

La diversità di presupposti e di funzioni delle due dichiarazioni, di subappalto facoltativo e di subappalto necessario, trova plastica rappresentazione nella fattispecie e fa sì che non vi sia spazio per il "contrasto interno" fra dichiarazioni rese in gara, prospettato dalla ricorrente. Infatti, una volta assodata l'assenza della dichiarazione di volersi avvalere del subappalto necessario, *rectius*: di obbligarsi a subappaltare i lavori della categoria OG1, la dichiarazione di subappalto contenuta nel DGUE non può che

riferirsi al subappalto facoltativo, com'è confermato dalla mancata assunzione del relativo obbligo, non prescritta dal disciplinare (il cui par. 8 rinvia per il subappalto facoltativo l'art. 119 co. 4 d.lgs. n. 36/2023, limitandosi a chiedere l'indicazione dei lavori oggetto di subappalto e non l'assunzione dell'obbligo di subappaltare), oltre che dal contenuto generico della dichiarazione stessa quanto alle attività da subappaltare, mentre a nulla rileva il solo fatto che la quota di lavori dichiarati in subappalto nel DGUE sia capiente rispetto all'ammontare delle opere in categoria OG1.

Se così è, deve escludersi in radice che il Comune resistente fosse tenuto ad attivare il soccorso istruttorio, che non avrebbe avuto il mero fine di chiarire il significato delle dichiarazioni rese dalla concorrente, bensì quello, non consentito, di integrare il requisito di partecipazione mancante (cfr. Cons. Stato, n. 3180/2023, cit.).

L'esclusione della ricorrente dalla gara costituisce, in altri termini, l'esito necessitato della mancanza insanabile di un requisito di qualificazione. Né alcuna illegittimità si ravvisa nella *lex specialis*, la quale distingue chiaramente il subappalto facoltativo da quello necessario ed esige dagli operatori economici le corrispondenti – e non fungibili – dichiarazioni.

2.2. In forza di quanto precede, il ricorso non può essere accolto.

2.3. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente Bertero Mario S.r.l. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 3.000,00, oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2026 con
l'intervento dei magistrati:

Silvia La Guardia, Presidente

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

Davide De Grazia, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Pierpaolo Grauso

IL PRESIDENTE

Silvia La Guardia

IL SEGRETARIO